



REPUBBLICA ITALIANA **345 /2022**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Claudio Guerrini Consigliere

Elena Papa Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. ³⁴⁵ /2022

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 62641 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 94529, reso per l'anno 2017 dall'agente contabile Farmanet Scandicci s.p.a., società partecipata dal Comune di Scandicci (FI), nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'Ente e rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Cocchi, presso cui è elettivamente domiciliato in Genova , via C. Macaggi n. 21/8, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni ai sensi dell' art. 28 c.g.c. luigi

cocchi@ordineavvgenova.it

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica dell'8 settembre 2022, il relatore ed il pubblico ministero nella persona del procuratore regionale Rosaria Acheropita Mondera;

ritenuto in

F A T T O

Con la relazione di irregolarità n. 96/2022, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 94529, reso per l'esercizio 2017 dall'agente contabile Farmanet Scandicci s.p.a., quale consegnatario dei titoli azionari del Comune di Scandicci (FI).

La società è una partecipata del comune di Scandicci, incaricata di detenere le azioni dell'Ente.

Si ricava dagli atti che il conto si riferirebbe ai soli titoli materiali depositati presso la società stessa, oggetto di rendicontazione annuale entro i termini contrattualmente stabiliti. Nella rendicontazione è indicato il numero delle azioni, 492.072 in tutto, ed il loro valore unitario, pari ad € 6,27 cadauna, per un totale di € 3.085.291,44. Tali dati sono variati per effetto di una riduzione del capitale sociale del 31 luglio 2017 per cui la consistenza al 31 dicembre 2017 è la medesima per quanto riguarda la quantità (n. 492.072), ma varia per ciò che concerne il valore unitario, di € 4,20, e il valore complessivo, di € 2.066.702,40.

In via preliminare, si pone il problema dell'eventuale improcedibilità del giudizio di conto, dovendosi individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'ente.

Ci si deve cioè chiedere se l'obbligo debba gravare in capo al mero custode – detentore delle azioni, o a colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate. Il problema si porrebbe in termini analoghi nel caso in cui i titoli siano dematerializzati, in quanto occorrerebbe documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle partecipazioni

pubbliche.

Con memoria depositata in data 11 agosto 2022 si è costituita in

giudizio la società Farmanet s.p.a, la quale, ricostruita la

giurisprudenza in materia con specifico riguardo all'evoluzione della

nozione di agente contabile, e affermata la correttezza del proprio agire

in rapporto al all'epoca dei fatti, si rimette alle valutazioni della Corte.

Con memoria del 16 agosto 2022 il comune di Scandicci, riassunti in

elenco gli estremi delle relazioni di irregolarità a questo pervenute con

riguardo ai conti resi dalle proprie partecipate per gli esercizi 2016 –

2018, ricorda a sua volta l'ormai superata giurisprudenza del 2010, cui

le rese del conto si erano riferite, e precisa che a partire dal 2019, in

adeguamento alla più recente linea interpretativa, i conti sarebbero

stati resi dal Sindaco (2019) e dal Segretario generale (2020).

All'udienza di discussione, presente la difesa della società Farmanet

s.p.a., sono state svolte oralmente le richiamate osservazioni.

Il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

Quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

In via preliminare occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi

rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di

resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n.

827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (*ex*

plurimis, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS.

UU., ord. n. 7390/2007).

La Corte di cassazione ha affermato che: *“l'inclusione dei diritti ed*

azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più

se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col

processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie

nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi

fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto

azioni e quote societarie” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili

debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la

consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827).

L'art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che “*Gli agenti che ricevono in*

consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i

quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle

conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di

agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per

debito di custodia”, precisando che i consegnatari per debito di

vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”,

perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (*ex multis*,

Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n.

127/2020).

In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le

società partecipate, si pone il problema, evidenziato nella relazione di

irregolarità, dell'individuazione del soggetto qualificabile come agente

contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, cui

conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto

designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro

materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, con

conseguente esclusione dell'obbligo di resa del conto per i titoli

dematerializzati. Ha, invece, ritenuto che agente contabile sia più

propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni

concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li

gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n.

122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del.

17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di

"maneggio".

Si è così affermato che: *"assume la qualifica di agente contabile il*

consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di

esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente

contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione

e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle

società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla

partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non

meramente materiale" (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur.

Toscana, sent. n. 127/2020).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall'agente contabile e

sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario,

deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e

valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo

delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. sez. Molise,

15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122). Infatti, a tale

riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che: *“il giudizio non può*

essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve

riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi

distribuiti” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D'altra parte, l'art.

29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti

e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) *“rispondono anche delle variazioni*

dei crediti a loro affidati”.

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le

modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le

modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni

o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise,

15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122), anche se tale

rendicontazione riguarda *“una responsabilità nei confronti dell'ente di*

appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità

di gestione amministrativa che contabile in senso proprio” (Corte dei

conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR).

Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che: *“L'agente contabile*

non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto,

di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni

(quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato,

l'esercizio di un diritto di opzione)” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n.

7390).

Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia,

comportare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti,

ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

È compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti

contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia

della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate

nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è

conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli

inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle

scritture. Inserirle le singole partecipazioni nel conto generale del

patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di

ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione;

l'individuazione dei predetti dirigenti è, quindi, compito dell'Ente (sez.

Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o

più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco,

nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume

la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa

previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: *"per le partecipazioni di enti locali*

i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro

delegato".

Nel caso in esame, la società Farmanet Scandicci s.p.a. non può

essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di

partecipazione dell'Ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, in

quanto è pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti

di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli

quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da “debito di vigilanza” e non da “debito di custodia”, sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Ne consegue che il conto, oggetto del presente giudizio, è improcedibile.

Resta fermo l’obbligo per l’Ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto, di presentare i conti giudiziali secondo le regole sopra indicate.

Trattandosi di una pronuncia in rito si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 94529,

DICHIARA

l’improcedibilità del giudizio in epigrafe.

Spese compensate.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per l’eventuale formulazione dell’istanza di resa di conto.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 8 settembre 2022.

IL RELATORE

Elena Papa

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

Depositata in segreteria il 25/10/2022

Il Funzionario

Giacomo Vannacci

f.to digitalmente